



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## ERRATA CORRIGE

### ALL'ARTICOLO 34, DELLA LEGGE 20 DICEMBRE 2013 N.174 "BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E BILANCI PLURIENNALI 2014/2016"

A seguito di errore materiale intervenuto nella fase di promulgazione della Legge 20 dicembre 2013 n.174 - nell'articolo 34, comma 1, lettera c), è stato indicato "da un rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale registrata dei datori di lavoro" anziché "da tre rappresentanti per le Organizzazioni Sindacali registrate dei datori di lavoro". Pertanto, la corretta formulazione del suddetto articolo è la seguente:

#### **Art.34**

*(Modifica ed integrazione alla Legge 20 maggio 1985 n.63  
"Riforma del processo in materia di lavoro subordinato privato")*

1. L'articolo 3 della Legge 20 maggio 1985 n.63 è così modificato:

#### "Art. 3

La Commissione Permanente Conciliativa è composta:

- a) dal Dirigente dell'Ufficio del Lavoro, che la presiede;
- b) da un rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale registrata dei lavoratori;
- c) **da tre rappresentanti per le Organizzazioni Sindacali registrate dei datori di lavoro;**

Le Organizzazioni Sindacali designano, oltre ai rappresentanti effettivi, altrettanti rappresentanti supplenti destinati a sostituire automaticamente i rappresentanti effettivi in caso di impedimento di questi ultimi. Al medesimo fine il Dirigente dell'Ufficio del Lavoro designa un altro funzionario dello Stato.

I componenti della Commissione, sia effettivi che supplenti, sono nominati con decreto delegato e rimangono in carica per tre anni.

I membri uscenti rimangono comunque in carica fino all'insediamento di quelli di nuova nomina."

*San Marino, addì 17 gennaio 2014/1713 d.F.R*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Carlo Venturini*